



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dott. Lorenzo Audisio, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE
ai sensi dell'art. 429 primo comma c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 4694/19 R.G.L.
promossa da:

..... tutti elettivamente domiciliati
in Roma via Cola di Rienzo, n. 28 presso lo studio dell'avv. Riccardo BOLOGNESI che li
rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Germana RAFFAELE, per procura in
atti

RICORRENTI

CONTRO

INTESA SANPAOLO S.p.a., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino via Montecuccoli, n. 9 presso lo studio degli avv.ti Giorgio MOLTENI e Sara LOVECCHIO che la rappresentano e difendono, per procura in atti

RESISTENTE

E CONTRO

INTRUM ITALY S.p.a., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino via A. Avogadro, n. 26 presso lo studio dell'avv. Walter GIACARDI che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Claudio MORPURGO ed Anna Menicatti, per procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: Impugnazione trasferimento ramo d'azienda

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d'azienda descritta in narrativa ed intervenuta tra INTESA SANPAOLO S.p.a. (quale incorporante di INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a.) e INTRUM ITALY S.p.a. (già TERSIA S.p.a.), in quanto poste in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzato a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale;*

Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti in favore di INTRUM ITALY S.p.a. disponendo il ripristino del

loro rapporto di lavoro alle dipendenze di INTESA SANPAOLO S.p.a. con decorrenza 30 novembre 2018, senza soluzione di continuità e, comunque, la sua prosecuzione; Con condanna al pagamento delle spese di lite ex d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. anche in ordine ai criteri di liquidazione delle spese in ragione della pluralità degli assistiti, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge".

Per la resistente INTESA SANPAOLO S.p.a.:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti. Con vittoria di spese".

Per la resistente INTRUM ITALY S.p.a.:

"Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare: respingere il ricorso avversario per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

In via principale: rigettarsi il ricorso avversario per tutti i motivi di cui in atto;

In ogni caso: respingersi il ricorso avversario; con vittoria di spese, diritti ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.7.2019 i signori

Luigi C. e Maria C., già dipendenti di INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a. società consortile partecipata da INTESA SAN PAOLO S.p.a., fino al 29.11.2018 incardinati nella struttura definita Direzione Recupero Crediti, cui era affidata l'attività di gestione dei crediti in sofferenza e delle relative garanzie, hanno domandato dichiararsi la nullità (e quindi l'inefficacia) del contratto di cessione dei propri contratti di lavoro sulla base dell'inefficacia dell'atto di scissione parziale del 19.11.2018 a favore di TERSIA S.p.a. (successivamente ridenominata INTRUM ITALY S.p.A.) del ramo d'azienda organizzato presso INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES nella struttura denominata "Direzione Recupero Crediti" con l'eccezione dell'ufficio denominato Supporto Tecnico Amministrativo.

La censura mossa dalla difesa dei ricorrenti sta nella mancata natura di autonomo ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della giurisprudenza formatasi in materia, dell'ufficio "Direzione Recupero Crediti" come trasferito, trattandosi, nella prospettiva dei ricorrenti, di una realtà disorganica, eterogenea e che in alcun modo potrebbe integrare una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata" ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Le società convenute, al contrario, hanno difeso la bontà dell'operazione, evidenziando la piena operatività dell'art. 2112 c.c.

INTRUM ITALY S.p.A. ha altresì eccepito il difetto di interesse ad agire dei lavoratori, essendo garantiti i medesimi trattamenti già in essere presso INTESA SANPAOLO, oltre ad una clausola di miglior favore prevedente il mantenimento dell'occupazione presso INTESA SANPAOLO o altra società del Gruppo per il periodo di 15 anni.

La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale e all'odierna udienza, celebrata mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, i difensori delle parti hanno discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.

* * * * *

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti formulata dalla difesa di INTRUM ITALY S.p.a., in quanto i lavoratori non avrebbero subito alcun deterioramento delle proprie condizioni di lavoro a seguito del trasferimento del ramo d'azienda.

Invero, va osservato, in linea generale, che nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere l'interesse del creditore.

In base a questo principio - espresso nell'art. 2740 c.c., art. 1268 c.c., comma 1, art. 1272 c.c., comma 1, art. 1273 c.c., comma 1, art. 1406 c.c. - deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore, titolare di crediti verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all'art. 1406 citato.

L'art. 2112 c.c., che permette all'imprenditore il trasferimento dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo, da intendere come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.

Di conseguenza sussiste l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l'inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Né questo interesse è escluso dalla solidarietà di cedente e cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112, la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto, "esistenti" al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde può ben configurarsi un pregiudizio a carico del ceduto in caso di cessione dell'azienda a soggetto meno solvibile.

Per altro verso, è evidente che l'interesse del lavoratore ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda si configura anche in ragione del rischio di una modifica *in pejus* della disciplina collettiva applicabile al rapporto lavorativo, nonché, per altro verso, a causa della diversa garanzia, in fatto o in diritto, di conservazione del posto di lavoro presso il cessionario.

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato l'esigenza di tutela del lavoratore connessa al generale divieto di esternalizzazione *"come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore, divieto funzionale proprio all'interesse ad accertare che il ramo di azienda ceduto consista in una "preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non in una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento"* (in tale senso, cfr. Sez. L, 6.4.2006 n. 8017 e Sez. L, 30.12.2003 n. 19842), nonché ad accertare che il mutamento del datore di lavoro non si collochi in una prospettiva di elusione delle norme (così Cass. Sez. L, sentenza 28.10.2013, n. 22627).

In definitiva, come evidenziato dalla Suprema Corte: *"Può dunque affermarsi che, in tema di trasferimento di azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e, quindi, l'inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e l'operatività della regola generale di cui all'art. 1406 cod. civ., non essendo indifferente per il lavoratore, quale*

creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore, ossia del datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei diritti dei lavoratori" (cfr. Cass. n. 11832/2014).

Per tutto quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.

Ciò posto e passando all'esame del merito della controversia, ritiene chi scrive che il ricorso sia fondato per i motivi che si diranno.

Invero, in fatto va osservato che le caratteristiche del compendio ceduto e le formalità della vicenda traslativa di cui è causa emergono già dalle allegazioni, o comunque dalla documentazione di provenienza delle parti e risultano ulteriormente specificate e confermate dall'istruttoria orale svolta.

I ricorrenti sostengono l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda affermando come dalla comunicazione di avvio della procedura ex art. 47 legge n. 428/90 e dall'atto di scissione parziale di INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES (d'ora innanzi ISGS), PROVIS e RE.O.CO. risulti lo smembramento della struttura denominata Direzione Recupero Crediti al cui interno, nell'imminenza della cessione, era stato artificiosamente costruito un preteso ramo d'azienda, composto da uffici territoriali che svolgono servizi diversi e che erano stati esternalizzati senza l'Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo, con la conseguenza che a TERSIA S.p.a. erano stati ceduti, di fatto, esclusivamente i rapporti di lavoro e segmenti di attività della Direzione Recupero Crediti di ISGS; l'illegittimità dell'operazione era ulteriormente confermata dal fatto che in seno alla cedente, proprio in concomitanza con la cessione, era stata ricostituita la medesima funzione-struttura di recupero crediti sotto la nuova denominazione Direzione Workout Management & Administration, con un numero di molto inferiore di dipendenti, all'interno della quale era stato riallocato l'Ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo.

I ricorrenti hanno sostenuto che i rapporti di lavoro erano stati ceduti praticamente senza beni strumentali e senza attività proprie, poiché un portafoglio (c.d. Savoy) era stato acquisito non dalla cessionaria, ma dalla società veicolo PENELOPE SPV S.r.l.

Le posizioni a sofferenza gestite da INTRUM ITALY S.p.a. (c.d. portafoglio OMEGA) erano rimaste nella piena titolarità del credito di INTESA SANPAOLO (d'ora innanzi ISP) che monitorava l'attività di recupero ed autorizzava delibere e spese, mentre le c.d. Posizioni Sensibili erano rimaste nella gestione esclusiva interna della cedente tramite la struttura Gestione diretta, articolazione della Direzione Workout Management & Administration.

Più specificatamente in fatto la vicenda economico-giuridica alla base della presente controversia si articola, per quanto rileva, nei seguenti essenziali passaggi.

I ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze di ISGS sino al 29.11.2018 (ISGS è stata successivamente fusa per incorporazione in ISP con atto dell'11.1.2019) nell'ambito della Direzione Centrale Recupero Crediti (d'ora innanzi DRC), la quale aveva il ruolo di presidiare, coordinare e monitorare il recupero a livello del Gruppo delle posizioni classificate a sofferenza, garantire una linea gestionale unitaria nei confronti del Gruppo in riferimento agli atti recuperatori e la massimizzazione dei ritorni economici; gestire direttamente posizioni a sofferenza delle società del Gruppo; curare i rapporti con le società di recupero esterne per le posizioni a sofferenza del Gruppo conferite in mandato di gestione a dette società, definendo i livelli di servizio e monitorando i

risultati; garantire, a livello di Gruppo, la corretta valutazione ai fini di Bilancio delle posizioni classificate a sofferenza, sia in gestione interna sia in gestione per le società di recupero esterne; provvedere, a livello di Gruppo, alla gestione del contenzioso in materia di recupero crediti e assicurare la relativa consulenza e assistenza legale alle strutture del Gruppo; effettuare, in collaborazione con le strutture competenti delle Divisioni Banca dei Territori e Corporate Investment Banking, la voltura contabile delle posizioni a sofferenza e coordinare la raccolta del fascicolo documentale e la presa in carico delle pratiche (cfr. doc. 3 ISP).

Tali attività venivano svolte dalla Direzione suddetta in favore delle società del Gruppo che avevano stipulato appositi contratti di *service*, mediante due articolazioni, il Servizio Recupero Crediti Specialistico e il Servizio Recupero Crediti Territoriale: il primo gestiva le posizioni in procedure concorsuali chirografarie di importo non superiore a 10 milioni di euro, nonché le posizioni c.d. *small ticket* chirografarie o ipotecarie e curava i rapporti con le società di recupero crediti esterne; il secondo gestiva tutte le altre posizioni classificate a sofferenza non rientranti nella competenza del Servizio Recupero Crediti Specialistico e non conferite in mandato a società di recupero crediti esterne.

Della DRC facevano parte due ulteriori uffici, collocati in staff al Responsabile della Direzione, ovvero l'Ufficio Tecnico Amministrativo e l'Ufficio Normativa e Strumenti.

In particolare, l'Ufficio Tecnico Amministrativo o Supporto Tecnico Amministrativo (d'ora innanzi STA) si occupava di seguire i rapporti contrattuali con professionisti esterni e della tenuta dell'albo dei legali; di presidiare il processo di *budgeting* e di monitoraggio degli oneri operativi relativi alle spese legali di competenza della Direzione; di assicurare una corretta gestione, sotto il profilo legale e amministrativo, degli adempimenti post contrattuali e delle problematiche inerenti le operazioni societarie di cessione in blocco dei crediti a sofferenza; di gestire le attività e gli adempimenti derivanti dalle attività e dagli impegni assunti nei confronti della SGA S.p.a. successive al termine del mandato di recupero; di supportare per quanto di competenza le attività delle società di revisione delle banche della Divisione Banca dei Territori; di garantire il presidio delle attività deliberative ed il controllo mensile sugli effetti economici di bilancio relativi ai crediti a sofferenza; di fornire supporto tecnico amministrativo alle strutture di recupero della Direzione; di supportare l'unità organizzativa con funzione di *Operational Risk Manager* decentrato nelle attività di raccolta di eventuali dati di perdita, nel processo di autodiagnosi, nel reporting sull'esposizione ai rischi operativi e nell'individuazione delle relative azioni di mitigazione (cfr. doc. 3 di ISP).

Ciò premesso, va ulteriormente osservato che già nel mese di febbraio 2018 nell'ambito della presentazione del Piano d'Impresa 2018-2021 ISP individuava tra i pilastri per il raggiungimento degli obiettivi previsti un significativo intervento per la riduzione dei rischi volto a migliorare il profilo di rischio del Gruppo.

Successivamente, in data 17.4.2018, il CDA di ISP ha deliberato, da un lato, la creazione di una piattaforma per la gestione dei crediti deteriorati, mediante la conclusione di una *partnership* con un operatore del settore a livello internazionale, individuato nella INTRUM JUSTITIA AB (c.d. operazione Omega) e, dall'altro, la cessione a terzi di un significativo portafoglio di crediti deteriorati (c.d. operazione Savoy).

L'operazione è stata efficacemente spiegata dal teste sig. *[nome non leggibile]* Marco, responsabile dell'ufficio *Legal NPE Transactions* di ISP, il quale ha testualmente riferito: "L'operazione Savoy Omega era così denominata perché aveva due bracci: il primo braccio Savoy era costituito da una cessione di NPL del gruppo Intesa Sanpaolo ad un veicolo di cartolarizzazione, denominato Penelope; il secondo braccio Omega era costituito dalla esternalizzazione da parte del gruppo Intesa Sanpaolo ad una società neo costituita, che si chiamava Tersia, nella quale sarebbe confluita l'attività gestionale dei crediti in sofferenza (NPL) di Intesa Sanpaolo presenti e futuri, e il cui 51% sarebbe stato ceduto ad una società che si chiamava Lindorf Italy srl, controllata da Intrum AB, società quotata sul mercato svedese.

Tutta l'operazione è partita il 1°.12.2018.

La società Penelope è una società veicolo costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione 130/1999; sono società cosiddette orfane, controllate di fatto da chi sottoscrive le note di cartolarizzazione; in questo caso è Intrum AB che ha il controllo di fatto di Penelope, Intesa Sanpaolo ha delle note di cartolarizzazione ma in misura minoritaria per cui non ha il controllo di fatto della società.

I crediti ceduti a Penelope vengono gestiti da Intrum Italy spa che è il nuovo nome di Tersia.

A seguito di queste operazioni Intrum Italy spa si trova a gestire sia i crediti ceduti a Penelope che quelli di titolarità di Intesa Sanpaolo (portafoglio Omega) presenti e futuri nella misura di almeno il 90% per i crediti futuri.

Nel contesto di queste operazioni è stato scisso da Intesa Sanpaolo nei confronti di Tersia il ramo di azienda costituito dalle attività di recupero del credito a sofferenza, ossia la vecchia direzione recupero crediti, con l'eccezione dell'ufficio supporto specialistico non considerato inerente al ramo; la scissione è avvenuta da ISGS poi fusa in Intesa Sanpaolo".

Dunque, è chiaramente emerso come il Gruppo INTESA SANPAOLO nel corso dell'anno 2018, nell'ambito del Piano d'Impresa 2018/2021, decise, da un lato, di cedere alcuni crediti deteriorati (definiti NPL, acronimo per *Non Performing Loans*) ad un veicolo di cartolarizzazione, ossia la società PENELOPE SPV e, dall'altro lato, di esternalizzare ad una *newco* (TERSIA S.p.a. poi divenuta INTRUM ITALY S.p.a.) l'attività gestionale dei crediti in sofferenza (NPL appunto, rientranti nel c.d. Portafoglio OMEGA) rimasti presso ISP, presenti e futuri, questi ultimi nella misura di almeno il 90%.

A seguito di tali operazioni INTRUM ITALY S.p.a. si trova a gestire sia i crediti ceduti al veicolo PENELOPE SPV sia i crediti di titolarità di ISP (portafoglio OMEGA).

In merito, va ulteriormente osservato che in data 20.4.2018 ISP e altre banche del Gruppo stipulavano un contratto di cessione *pro soluto* di crediti e sofferenze in parte gestiti internamente dalla DRC ed in parte gestiti dai *servicer* esterni CAF e Italfondario; la società cessionaria era PENELOPE SPV S.r.l., la quale aveva poi sottoscritto un contratto di *service* con INTRUM per la gestione ed il recupero di tali crediti.

Quanto all'operazione Omega essa prevedeva, per quanto qui interessa, la scissione a favore di TERSIA S.p.a. (società veicolo detenuta da ISP) del ramo d'azienda DRC con esclusione dell'Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo, nonché la sottoscrizione tra ISP e TERSIA di un contratto di durata decennale avente ad oggetto la gestione ed il

recupero dei crediti in sofferenza e *leasing* in sofferenza esistenti alla data di sottoscrizione del contratto (in precedenza gestiti da Provis e dalla Direzione Recupero Crediti di ISGS), nonché la gestione ed il recupero di almeno il 90% dei nuovi flussi di crediti e *leasing* di titolarità di ISP e delle altre società del Gruppo via via segnalati come sofferenze.

Con lettera del 17.5.2018, ISP comunicava alle organizzazioni sindacali ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 legge n. 428/90 l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione in ISP di ISGS nonché alle scissioni parziali contestuali di ISGS, Provis e RE.O.CO. ad un'unica società appartenente al gruppo, individuata in TERSIA S.p.a., società che, a propria volta, sarebbe stata ceduta a INTRUM JUSTITIA AB, con conseguente costituzione di una partnership industriale qualificata nel settore del recupero crediti.

Nell'informativa suddetta (cfr. doc. 16 dei ricorrenti) si precisava che il perimetro di ISGS sarebbe stato interessato dagli effetti della prevista societizzazione della piattaforma evoluta di recupero crediti che si sarebbe realizzata mediante le scissioni parziali contestuali a TERSIA della DRC di ISGS (circa 494 risorse, con l'eccezione dell'Ufficio Tecnico Amministrativo) e si evidenziava che *"le citate scissioni parziali a Tersia rientrano nel significativo de-risking previsto dal Piano d'Impresa 2018-2021, che sarà ulteriormente favorito dalla partnership con un operatore industriale specializzato (Intrum Justitia AB) a cui entro fine novembre sarà ceduta da ISP una quota di partecipazione in Tersia pari al 51% del capitale. ISP, che conserverà l'intera restante partecipazione azionaria di Tersia (49%), contestualmente acquisirà una quota proprietaria del 49% rispettivamente di CAF S.p.a., Intrum Justitia S.p.A. e Gextra S.r.l. (società che compongono l'aggregato italiano delle attività di Intrum AB denominato anche "Intrum Italy")"*.

La procedura si concludeva con verbale di accordo del 1° agosto 2018 sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali in cui si prevedeva, per quanto qui interessa, che per effetto della scissione parziale della DRC (ad eccezione dell'Ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo) che sarebbe confluita in TERSIA (unitamente ai rami d'azienda derivanti dalle scissioni parziali di Provis e Reoco), il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ai rami aziendali ceduti sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con TERSIA S.p.a. ora INTRUM ITALY; l'accordo in esame prevedeva altresì che nei confronti dei dipendenti interessati dalle scissioni parziali avrebbero continuato a trovare applicazione la disciplina contrattuale collettiva nazionale vigente, all'atto del passaggio, presso le rispettive società di provenienza, nonché tutti gli accordi di secondo livello in essere, sino alla loro scadenza, con salvaguardia, altresì, della loro posizione ai fini della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa; si prevedeva inoltre che per la durata di 15 anni, a decorrere dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del controllo azionario di TERSIA a INTRUM JUSTITIA AB, in caso di tensioni occupazionali conseguenti a perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendali, trasformazione delle attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, chiusura di sedi con conseguente trasferimento collettivo dei lavoratori ad una distanza - tra la precedente e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio individuato in 100 km, il personale trasferito in TERSIA per effetto delle ricordate scissioni parziali ancora in esubero, una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti, non

altrimenti collocabile a cura di TERSIA e nei confronti del quale non fossero applicabili gli strumenti di cui al decreto 28.7.2014, n. 83486 e che non avesse maturato il diritto al trattamento di pensione Inps, sarebbe stato assunto da ISP o da altre società del gruppo e sarebbe stato assegnato, compatibilmente con le relative esigenze organizzative produttive, preferibilmente nell'ambito del territorio di provenienza.

Successivamente, in data 19.11.2018, in attuazione del progetto di scissione parziale sopracitato, veniva sottoscritto un atto di scissione parziale a favore

di TERSIA, in virtù del quale ISGS assegnava a detta società *"il ramo d'azienda organizzato presso ISGS nella struttura denominata "Direzione Recupero Crediti" - nella sua articolazione territoriale, comprensiva di tutte le unità alle quali è assegnato personale dipendente e con l'eccezione dell'ufficio denominato "Supporto Tecnico Amministrativo" - per l'esercizio, in breve, dell'attività di sollecito e recupero del credito e di ogni attività accessoria e strumentale (il "Ramo ISGS") per un patrimonio netto contabile oggetto di assegnazioni pari a complessivi Euro 300.000"* (cfr. doc. 17 dei ricorrenti).

Nell'atto di scissione parziale si prevedeva altresì che nel ramo ISGS fossero inclusi i rapporti di lavoro con i dipendenti assegnati alla DRC con l'eccezione di quelli assegnati all'ufficio denominato Supporto Tecnico Amministrativo il quale non era interessato dalla scissione.

Pochi giorni dopo, TERSIA S.p.a. stipulava con ISP e altre società del Gruppo sia contratti di locazione relativi a ciascuna sede presso cui si svolgeva l'attività del ramo ceduto sia un contratto di servizio per le prestazioni di attività di tipo operativo, concluso con ISGS che prevedeva la fornitura a TERSIA di una serie di servizi, quali Immobili e Logistica, Information Security Business Continuity, Operations, Personale e Organizzazione, Sicurezza Fisica, Sistemi Informativi sia un contratto di servizio per le prestazioni di attività di *governance*, concluso con ISP avente ad oggetto la fornitura di attività legate alla pianificazione e controllo di gestione nonché alle risorse umane (cfr. docc. 13 e 14 di ISP).

In particolare, con il contratto di servizio per le prestazioni di attività di tipo operativo ISGS si impegnava a fornire per la durata dei contratti di locazione i servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati, di gestione delle utenze e di gestione delle attività inerenti il pagamento delle spese condominiali e delle imposte immobiliari, nonché a fornire, fino al 31 dicembre 2019, il servizio di amministrazione del personale non dirigente nonché a consentire a TERSIA l'utilizzo di taluni applicativi, garantendone la costante manutenzione; con il contratto di servizio per le prestazioni di attività di *governance*, ISP si impegnava ad erogare a TERSIA, fino al 31 dicembre 2019, alcuni servizi relativi alla gestione del personale.

Con contratto quadro di *servicing* in data 30.11.2018 (cfr. doc. 5 di ISP), ISP ed altre banche del gruppo hanno affidato a TERSIA S.p.a. l'incarico decennale di amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti deteriorati nei confronti dei debitori classificati come "sofferenze" ai sensi della Circolare n. 272/2008 della Banca d'Italia, in essere al 31.10.2018, ad esclusione dei crediti c.d. sensibili (quali crediti verso dipendenti del Gruppo ISP, verso partiti politici o per i quali vi era in corso un'indagine penale), nonché almeno il 90% annuo dei crediti che sarebbero stati classificati come "sofferenze" successivamente a tale data.

Nell'ambito di tale contratto TERSIA S.p.A. si impegnava a gestire i crediti in sofferenza con conseguente presa in carico delle posizioni e della relativa documentazione, a monitorare i pagamenti e, nel caso in cui alla scadenza il pagamento non fosse stato effettuato, a verificarne le ragioni, anche attraverso contatti diretti con il debitore o con i soggetti terzi coinvolti (quali, ad esempio, curatori fallimentari o aventi causa); laddove necessario, a intraprendere ogni azione giudiziaria per il recupero dei crediti, cercando di minimizzare le relative spese di recupero; a scegliere e nominare i legali, nell'ambito di un apposito albo tenuto da ISP, e gli altri professionisti (consulenti di parte, etc.) a cui affidare le pratiche di recupero; a verificare la congruità delle parcelle dei legali e degli altri consulenti rispetto all'attività svolta e trasmetterle poi a ISP per il pagamento; a verificare l'esecuzione degli eventuali accordi raggiunti con il debitore.

Per quanto qui interessa, si rileva che, ai sensi del citato contratto, ISP e le altre società del gruppo stipulanti hanno conferito a TERSIA un'apposita procura che autorizza la stessa *"ad agire, con riguardo alle materie ivi specificate, in nome e per conto del rispettivo Partecipante"* (ovvero della banca, volta per volta, creditrice) (cfr., ancora, doc. n. 5 ISP, all. 12).

Come affermato dalla difesa di ISP *"L'attività affidata ad Intrum, oggetto del contratto di cui si è detto, è la medesima attività operativa di gestione di recupero crediti che era svolta, nell'ambito della DRC di ISGS, dai due "Servizi Recupero Crediti" (rispettivamente, Territoriale e Specialistico)... Così come oggi Intrum, anche i citati Servizi, nella persona dei rispettivi responsabili, avevano il potere di deliberare - entro determinati limiti d'importo - l'approvazione di accordi e/o piani di rientro e/o altre iniziative finalizzate al recupero crediti. Oltre i suddetti limiti, era necessaria l'autorizzazione del Responsabile della DRC e, in alcuni casi, per importi particolarmente elevati (ovvero superiori ad € 10.000.000,00), degli organi deliberanti superiori di ISP"* (cfr. pag. 17 della memoria difensiva di ISP).

Il meccanismo di funzionamento dei processi deliberativi dell'operazione di cessione del portafoglio c.d. Penelope e di esternalizzazione di quello c.d. Omega è stato chiaramente riferito dai testi escussi.

La teste sig.ra già responsabile del WMA ed ancora prima del Supporto Tecnico Amministrativo all'interno della DRC di ISGS ha chiarito che: *"Le competenze deliberative per Penelope sono di Intrum Italy dal momento della cessione; per il portafoglio Omega fino all'importo previsto dalle facoltà delegate ad Intrum i poteri deliberativi sono di Intrum, da quella soglia in poi vanno ad organi deliberanti di Intesa Sanpaolo fra i quali WMA fino ad una certa soglia.*

Per il portafoglio Omega nell'ambito delle facoltà delegate ad Intrum il gestore della posizione valuta la congruità della fattura passiva e l'autorizza in base al processo interno; anche in questo caso vi sono delle soglie entro le quali il potere deliberativo è di Intesa Sanpaolo.

Le fatture del portafoglio Omega vengono comunque sempre pagate dalla banca in quanto tutti gli effetti economici del portafoglio Omega ricadono sulla banca; preciso che la convezione rimane sempre fra la banca e il legale ed Intrum non c'entra nulla con la sottoscrizione della convenzione".

Il teste, sig. ha confermato tali modalità operative, affermando: *"Per quanto riguarda i crediti del portafoglio Omega che rimangono di proprietà di*

Intesa Sanpaolo, sulla base del contratto di servicing, Intrum esercita poteri deliberativi entro le soglie predeterminate oltre le quali si rivolge ad Intesa Sanpaolo per l'approvazione.

Per il portafoglio Penelope il meccanismo è il medesimo con la differenza che il proprietario del credito è un insieme di investitori, fra i quali c'è Intesa Sanpaolo... Delle fatture passive se ne occupava, prima della cessione, la DRC e tutte le strutture territoriali delle stesse; dopo la cessione per le pratiche assegnate ad Intrum, se ne occupa Intrum nei limiti delle autonomie assegnate dal contratto di servicing per il portafoglio Omega.

Il pagamento delle fatture veniva effettuato, e viene tutt'ora effettuato, da una diversa struttura di Intesa Sanpaolo ossia la direzione amministrazione fiscale.

Il pagamento delle fatture per il portafoglio Penelope viene inviato a Banca Finint che è il master servicer della operazione di cartolarizzazione".

Parimenti, e con riferimento alle fatture dei legali, la teste [redacted] ha affermato: "Per quanto riguarda i crediti Omega il pagamento delle fatture dei legali, anche dopo il passaggio in Intrum, doveva essere autorizzato dalla WMA.

Preciso che le procedure per il pagamento delle fatture ai legali sia dei crediti Penelope sia di quelli Omega erano identiche e si basavano su livelli autorizzativi connessi alle facoltà delegate ad Intrum Italy; fino ad un certo importo il responsabile del presidio di Intrum Italy poteva autorizzare il pagamento per entrambi i portafogli, oltre un certo livello provvedeva il capo area di Intrum, per un livello ancora superiore per quanto riguarda i crediti Omega dovevano essere autorizzati da WMA, mentre per i crediti Penelope dalla direzione Intrum".

L'istruttoria orale svolta ha ulteriormente consentito di accertare che, prima della cessione del ramo d'azienda, tutte le attività di gestione dei crediti a sofferenza erano svolte dalla DRC interna a ISGS, la quale era articolata in presidi sul territorio e in strutture gerarchicamente sovraordinate, denominate Aree, e quindi un ufficio centrale, cui faceva riferimento il Supporto Tecnico Amministrativo, collocato a Napoli, che era un ufficio c.d. "cross", che si occupava "di tutte le attività ancillari sia per la gestione del personale sia per quelle amministrative che potevano riguardare la gestione con i legali esterni, l'attività relativa alla verifica delle fatturazioni con i fornitori" (cfr. deposizione teste sig. [redacted], già responsabile di una struttura recupero crediti area ovest all'interno della DRC, ed ora dipendente di INTRUM ITALY s.p.a.).

La teste [redacted], responsabile del STA ha chiarito che: "Il S.T.A. era la struttura che si occupava della attività trasversali tra la DRC e le banche mandanti, ossia non si occupava delle singole posizioni né dal punto di vista giudiziale né da quello negoziale, ma si occupava di curare le attività post cessione dei crediti, dei rapporti con le cessionarie, di curare gli effetti delle varie operazioni recuperatorie sui bilanci delle banche, rendicontando alle banche mandanti gli effetti economici.

Il S.T.A. raccoglieva i dati dalle strutture territoriali e li elaborava per mandarli alle banche mandanti.

Il censimento dei fornitori era a cura dello S.T.A. in quanto impattava sull'anagrafica delle banche mandanti; per quanto riguarda invece la valutazione delle fatture passive era fatta dalle singole strutture territoriali.

Le convezioni dei legali erano curate dallo S.T.A..

Il S.T.A. monitorava nell'interesse delle banche il rispetto delle regole poste dalle banche al momento della stipula della convezione con i legali; il STA non dava mai l'autorizzazione al pagamento delle fatture dei legali, anche se superavano le soglie previste in convezione limitandosi a monitorare il fenomeno.

La voltura contabile delle posizioni a sofferenza è stata accentrata al centro recupero crediti di Potenza, in seguito poi trasferito alla struttura voltore contabili di Intesa Sanpaolo e ciò prima della cessione ad Intrum Italy".

In considerazione della cessione del ramo rappresentato dalla DRC e dell'affidamento a TERSIA (ora INTRUM ITALY) della gestione del recupero crediti, ISP ha istituito in data 30.11.2018 in seno alla Direzione della Capital Light Bank, la Direzione Workout Management & Administration (d'ora innanzi WMA) quale struttura dedicata che avrebbe dovuto relazionare con INTRUM ITALY S.p.a. e gli altri *outsourcers* per le attività di delibera oltre i limiti di facoltà delegate e che avrebbe gestito talune sofferenze sensibili mantenute dal gruppo in gestione interna.

La Direzione Workout Management & Administration era articolata in due strutture, la Gestione Recupero ed il Supporto Specialistico ed Amministrativo, che continuava ad occuparsi delle attività amministrative già svolte in precedenza dall'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo di ISGS nonché di ulteriore attività quali, ad esempio, di gestire gli avvisi ex art. 498 c.p.c. e gli altri atti notificati, in precedenza gestiti dal Centro Recupero Crediti di Potenza Tora.

Sempre la teste ha confermato che: *"Dopo la cessione di ramo d'azienda ad Intrum Italy è stata creata la struttura WMA che si occupava di gestire le delibere delle posizioni a sofferenza Omega nei limiti eccedenti le facoltà concesse ad Intrum; inoltre si occupava di attività non esternalizzabili in quanto aventi impatto sul bilancio delle banche, come i post cessione che faceva lo STA.*

WMA si occupava della gestione dei cosiddetti crediti sensibili".

La creazione della Direzione WMA proprio in concomitanza con la scissione di ramo d'azienda è circostanza confermata dalla teste sig.ra V, già impiegata prima presso la DRC di ISGS e per un certo periodo presso INTRUM ITALY S.p.a., la quale ha affermato: *"Posso dire che l'ufficio WMA di Intesa Sanpaolo si è fatto carico di una serie di posizioni ritenute sensibili e rimaste in Intesa Sanpaolo; l'ufficio suddetto è stato creato ad hoc nel momento in cui vi è stato il passaggio della DRC in Intrum Italy; le pratiche dei crediti sensibili sono state passate prima del trasferimento di dipendenti in Intrum Italy; nella WMA c'era la parte relativa alla gestione di questi crediti sensibili e la parte amministrativa della DRC che è rimasta in Intesa Sanpaolo.*

La WMA ha acquisito il compito già della DRC relativo alla sicurezza logica e dunque i dipendenti transitati in Intrum hanno continuato ad avere rapporti con la WMA in relazione agli applicativi; se vi era un problema con gli applicativi si apriva un ticket con l'ufficio della WMA.

Per quanto riguarda i crediti Omega il pagamento delle fatture dei legali, anche dopo il passaggio in Intrum, doveva essere autorizzato dalla WMA.

Preciso che le procedure per il pagamento delle fatture ai legali sia dei crediti Penelope sia di quelli Omega erano identiche e si basavano su livelli autorizzativi connessi alla facoltà delegate ad Intrum Italy; fino ad un certo importo il responsabile del presidio di Intrum Italy poteva autorizzare il pagamento per entrambi i portafogli, oltre un

certo livello provvedeva il capo area di Intrum, per un livello ancora superiore per quanto riguarda i crediti Omega dovevano essere autorizzati da WMA, mentre per i crediti Penelope dalla direzione Intrum".

Il teste [redacted] ha poi chiarito che le attività del STA, anche dopo la cessione erano rimaste in ISP ed erano svolte all'interno della WMA.

Sotto diverso profilo, i testi escussi hanno confermato quanto emergente dai contratti di *servicing* relativamente all'utilizzo degli applicativi informatici di ISP da parte dei dipendenti ceduti ad INTRUM ITALY, nonché il fatto che ISP si era obbligata a fornire il servizio di sicurezza logica, già del STA, e poi passato alla WMA, per cui se i dipendenti ceduti ad INTRUM ITALY S.p.a. hanno dei problemi con gli applicativi, devono aprire un c.d. *ticket* con l'ufficio di WMA, così come facevano in precedenza con il STA.

In particolare, la teste [redacted] ha affermato: *"In Intesa Sanpaolo avevamo una serie di programmi che utilizzavano la generalità dei dipendenti, poi una serie di programmi specifici per la gestione del recupero crediti; per esempio Emulatore 3270 è un serbatoio in cui si trovano una serie di programmi utilizzati da tutti i dipendenti Intesa Sanpaolo; Mople è dedicato ai crediti a sofferenza così come Cruscotto, che è una evoluzione di Mople; EPC è un programma usato per la gestione dei crediti a sofferenza mentre ABS, PGA, PCR Ecatalog, Ticket Web e People sono programmi usati da tutti i dipendenti.*

In Intrum ho continuato ad usare i programmi Moplet, Cruscotto ed EPC dedicati ai crediti a sofferenza, in quanto procedure informatiche già segregate nel senso che già in Intesa Sanpaolo potevano usarle solo noi della DCR, per queste 3 procedure non è stata fatta alcuna attività di segregazione in Intrum.

L'attività di segregazione è stata fatta per tutti gli altri applicativi di cui ho parlato che vengono usati limitatamente alle posizioni a sofferenza.

Per accedere agli applicativi abbiamo mantenuto la stessa matricola che avevamo in Intesa Sanpaolo; ID e User sono rimasti gli stessi.

Per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica è stato assegnato al dipendente il dominio Intrum-Italy ma ricevevamo ancora le mail provenienti dal dominio Intesa Sanpaolo; preciso altresì che la storia della mia posta elettronica è rimasta la stessa nel senso che io continuavo a vedere le vecchie mail che ricevevo in Intesa Sanpaolo".

La teste [redacted], ne confermare la segregazione per alcuni applicativi per l'utilizzo da parte dei dipendenti ceduti ad INTRUM ITALY S.p.a., che dovevano poter accedere unicamente alle funzionalità necessarie per gestire i crediti a sofferenza, ha evidenziato che gli aggiornamenti dei programmi informatici dati in utilizzo ad INTRUM ITALY S.p.a. vengono effettuati da ISP.

Il teste [redacted] ha confermato che: *"Quali dipendenti ceduti utilizziamo i programmi di Intesa Sanpaolo che già usavamo in precedenza ed anche altri programmi di Intrum; le credenziali che usiamo per accedere sono le medesime che usavamo in Intesa Sanpaolo ma veniamo riconosciuti come utenti esterni.*

I dipendenti ceduti utilizzano i programmi Mople, Cruscotto, EPC per la gestione dei crediti a sofferenza sia Penelope che Omega.

I dipendenti ceduti utilizzano tutti programmi indicati nel capo 83 di parte ricorrente, ad eccezione di People per il quale c'è un applicativo interno Intrum relativo alla gestione dell'amministrazione del personale.

Gli applicativi sono stati segregati nel senso che si vedono solo le pratiche date in gestione ad Intrum sia Omega che Penelope.

L'unico applicativo nel quale non è stata fatta una segregazione completa all'inizio è l'applicativo Anagrafe, mi risulta che sia stata fatta in seguito.

L'applicativo People non è più usato di sicuro dal 1.1.2020, non so dire per il periodo precedente... Con riferimento a eventuali problemi degli applicativi di Intesa Sanpaolo c'è una procedura di help desk e provvede una struttura di Intesa Sanpaolo.

Gli aggiornamenti degli applicativi di Intesa Sanpaolo vengono effettuati da Intesa Sanpaolo, ma è anche successo che vengano richiesti degli aggiornamenti da parte di Intrum effettuati da Intesa Sanpaolo e pagati da Intrum".

Quanto ad attività di rilievo secondario già svolte all'interno della DRC, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'attività di smistamento degli avvisi ex art. 498 c.p.c., svolta, prima della scissione di ramo d'azienda, dal Centro Recupero Crediti di Potenza Tora, è rimasta in ISP e se ne occupa la WMA (cfr. _____), mentre la gestione degli avvisi suddetti per i crediti a sofferenza è passata ad INTRUM ITALY S.p.a. (cfr. _____); l'attività di voltura contabile delle posizioni a sofferenza, già svolto dal Centro Recupero Crediti di Potenza Tora, ed ancora in parte svolto qualche mese prima della scissione di ramo d'azienda, era in procinto di essere trasferito all'Ufficio Volture Contabili di ISP (ossia al di fuori della DRC), secondo quanto riferito dal teste _____, le pratiche ad incaglio relative al credito al consumo, prima della scissione di ramo d'azienda erano svolte dall'Ufficio credito di Bologna, all'interno della DRC e riguardava posizioni originate da ISP Personal Finance e poi confluite in ISP; dopo la scissione di ramo d'azienda, INTRUM ITALY S.p.a. ha gestito per qualche tempo tali pratiche, poi nuovamente internalizzate in ISP e successivamente vendute (cfr. testi _____ e _____).

In definitiva, dai documenti prodotti e dalle complessive deposizioni testimoniali rese sono emersi i seguenti elementi di fatto rilevanti ai fini del giudizio.

- 1) L'attività di gestione dei crediti a sofferenza all'interno del Gruppo ISP (ivi compresi i c.d. crediti sensibili), era svolto dalla DRC di ISGS, articolata in presidi territoriali ed uffici centrali fra i quali il STA (che contava circa 40 dipendenti, come riferito dal teste sig. _____), che svolgeva attività trasversali sia relative al personale sia amministrative, nonché inerenti ai rapporti con le banche mandanti, curando altresì le attività post-cessione dei crediti, nonché il censimento dei fornitori e le convenzioni con i legali; il STA gestiva anche l'attività di sicurezza logica;
- 2) Con l'operazione di cessione c.d. Penelope il Gruppo ISP ha ceduto ad una società veicolo (PENELOPE SPV) alcuni crediti NPL, che vengono gestiti ora da INTRUM ITALY S.p.a. ed ha esternalizzato la gestione di un altro portafoglio di crediti (c.d. portafoglio Omea), dandolo in gestione ad INTRUM ITALY S.p.a.;
- 3) Nel contesto di tali operazioni è stato scisso da ISGS (poi confluita in ISP) il ramo d'azienda costituito dalle attività di recupero dei crediti a sofferenza, ossia la DRC, ad esclusione dell'ufficio STA, i cui compiti e funzioni sono stati ricreati all'interno di ISP nella direzione WMA;
- 4) La scissione di ramo d'azienda ha riguardato i dipendenti già assegnati alla DRC, ad eccezione di quelli del STA, nonché i beni strumentali per lo svolgimento concreto dell'attività lavorativa, ossia le schede *sim* relative alle

- utenze mobili in uso, i personal computer, i monitor, tablet, dispositivi elettronici, i contratti di noleggio autovetture assegnate per motivi di servizio;
- 5) Parallelamente ISP ha stipulato un contratto quadro di *servicing* che detta le modalità operative con le quali INTRUM ITALY S.p.a. gestisce i crediti esternalizzati e nell'ambito del quale sono conferite procure alla mandataria a mezzo delle quali la stessa viene autorizzata ad agire, con riguardo alle materie specificate ed entro limiti di importo indicati, in nome e per conto delle varie banche mandanti del Gruppo ISP; oltre i limiti indicati nelle procure, INTRUM ITALY S.p.a. deve ottenere l'autorizzazione preventiva di strutture interne alle banche mandanti;
 - 6) Sono stati altresì stipulati contratti di servizio con TERSIA (ora INTRUM ITALY S.p.a.) aventi ad oggetto la locazione e/o sublocazione relativa ai locali ove si svolgeva l'attività del ramo ceduto, per cui i lavoratori o sono rimasti a lavorare nei medesimi uffici, seppure in parte segregati fisicamente (anche se di fatto solo formalmente, per quanto riferito, per esempio, dalla sig.ra _____) o sono stati trasferiti presso altri locali sempre di proprietà del Gruppo ISP; in particolare, per quanto riguarda i lavoratori ricorrenti, ISP ha concesso in locazione a TERSIA S.p.a. (ora INTRUM ITALY S.p.a.) una porzione dei locali siti in Torino via Monte di Pietà, n. 32, e, pertanto, i ricorrenti, come gli altri addetti agli uffici di Torino si sono spostati dagli uffici siti nel grattacielo ISP ove in precedenza lavoravano (cfr. deposizione teste _____ presso gli uffici di ISP concessi in locazione per la durata di sei anni, tacitamente rinnovato per ulteriori sei anni (cfr. doc. 12 di ISP);
 - 7) Sono stati altresì stipulati contratti di servizio per la prestazione di attività di tipo operativo, essendosi impegnata ISGS a fornire l'*Information Technologies* a TERSIA S.p.a., utilizzando la mandataria gli applicativi di proprietà di ISP, con le opportune attività di segregazione in modo che i dipendenti ceduti potessero avere visione unicamente dei dati necessari per la gestione dei crediti a sofferenza ceduti; l'attività di assistenza in caso di problemi tecnici e malfunzionamento degli applicativi, prima della scissione di ramo d'azienda fornita dal STA, è ora fornita dalla WMA di ISP, così come gli aggiornamenti dei *software*;
 - 8) E' stato altresì stipulato un contratto di servizio per l'attività di *governance* concluso con ISP avente ad oggetto la fornitura a TERSIA S.p.a. di attività legale alla pianificazione e controllo gestione nonché alla risorse umane;
 - 9) La WMA, oltre a costituire l'interfaccia della banca con il *servicer* esterno, ha mantenuto sostanzialmente i compiti e le funzioni del precedente STA, continuando a gestire le convenzioni con i legali esterni, l'attività di sicurezza logica, nonché ad autorizzare taluni pagamenti delle fatture dei legali per quanto riguarda i crediti del portafoglio Omega e ad esercitare i poteri deliberativi oltre le soglie di cui alle procure rilasciate ad INTRUM ITALY S.p.a. ed entro ulteriori soglie superate le quali, i poteri deliberativi passano a strutture gerarchicamente sovraordinate della banca; la WMA continua, inoltre, ad esercitare le stesse attività del STA per la parte "post cessione" e si occupa altresì della gestione dei crediti c.d. sensibili, già gestiti dalla DRC e non esternalizzati;

- 10) Alcune attività secondarie svolte all'interno della DRC non risultano, inoltre, essere stata interamente esternalizzate, quali ad esempio l'attività di smistamento degli avvisi ex art. 498 c.p.c., che, *ante* scissione di ramo d'azienda, era accentrata presso il Centro Recupero Crediti di Potenza Tora, ed ora è gestita dalla WMA; la voltura contabile delle posizioni a sofferenza, già gestita fino a pochi mesi prima della scissione del ramo d'azienda, dal Centro Recupero Crediti di Potenza Tora, attività poi passata all'Ufficio Volture Contabili di ISP; l'attività del censimento dei fornitori e la gestione dei processi delle fatture passive relative ai legali e ai fornitori non presenti in Albo, prima gestita dal Centro Recupero Crediti di Potenza Tora ed ora assegnata alla WMA; l'attività relativa alle pratiche ad incaglio del credito al consumo, già gestita dal Presidio Credito al consumo di Bologna, e quindi, in un primo momento passata ad INTRUM ITALY S.p.a. e poi nuovamente internalizzata per poi essere tali crediti venduti.

Ciò posto in fatto, appare ora opportuno evidenziare in linea generale, in diritto, che, quanto ai connotati necessari della nozione di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., questo Giudice ritiene di aderire al consolidato indirizzo di legittimità da ultimo riaffermato, dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 26/08/2016, n. 17366, il cui *dictum* ad avviso di chi scrive non pone alcuna questione di conformità con il diritto dell'Unione.

Ed invero quanto alla normativa super-primaria qui rilevante, definita la cessione di ramo d'azienda dalla Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, come il trasferimento "*di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria*" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23), la Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente qualificato il ramo d'azienda come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e che sia sufficientemente strutturato ed autonomo (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60)

Un orientamento confermato dal giudice dell'Unione nella sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori.

Infatti, in quella decisione — in particolare ai punti 30 e 32 — la CGUE ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato (pt. 34) che l'impiego del termine "*conservi*" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva "*implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento*", per concludere al pt. 35 che "*... qualora risultasse... che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente — circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23*".

Non può revocarsi in dubbio poi la *ratio* di tutela dei diritti dei lavoratori cui la citata direttiva si ispira, una *ratio* richiamata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Amatori, nella quale il giudice dell'Unione ha rammentato, in specie al punto 51, che l'obiettivo della Direttiva è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente, ed ha così ritenuto coerente con tale finalità l'allargamento da parte della legge nazionale dell'ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d'azienda così come sopra individuata, e ciò prescindendo dall'indagine in ordine alla genuinità della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela.

Su quest'ultimo punto peraltro deve rammentarsi come le pronunce del giudice dell'Unione non dettino mai una qualche lettura vincolante per il giudice nazionale del suo diritto interno, ma piuttosto presuppongano la lettura datane dal remittente, per affermare o meno la compatibilità di una tale opzione ermeneutica con il diritto dell'Unione.

L'interpretazione del diritto interno resta infatti compito esclusivo del giudice nazionale.

All'esito dell'esercizio della delega, l'art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di "*trasferimento di parte dell'azienda*" nella parte in cui essa è "*intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata*", mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell'inciso "*Preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità*" e l'aggiunta testuale "*identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*", che richiede che al momento della cessione venga individuato l'ambito dell'autonomia funzionale del complesso ceduto.

L'intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così da ultimo, ma *ex plurimis*, Cass. 17366/2016; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 5425/2015, n. 25229/2015, n. 8759/2014, n. 2766/2013, n. 22613/2013, n. 21711/2012).

In forza di tali principi resta pertanto legittimata anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, nel quale cioè il fattore della produzione rappresentato dal personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare *know how*, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (così Cass, n. 21917/2013 e 15690/2009; a tali fattispecie si attaglia la nozione di autonomia del ramo come autonoma organizzazione dei rapporti di lavoro, di cui dice la CGUE nella sentenza Amatori, che deve leggersi di necessità in relazione a tutta la giurisprudenza della stessa Corte nella materia di interesse — da ultimo la sentenza 9 settembre 2015, nella causa C-160/14, Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito — che

assume la nozione di ramo funzionalmente autonomo come necessariamente determinata in relazione alle concrete circostanze di fatto e *in primis* alle caratteristiche dell'impresa e del servizio ceduto).

Deve allora concludersi, in adesione al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che rappresenti elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda nell'ordinamento interno, anche nel testo dell'art. 2112 c.c. successivo alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 276 del. 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali e organizzativi e quindi di svolgere — autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario — il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 19034/2017; Cass. n. 11247/2016). Come chiarito dalla Corte d'Appello di Torino (così, tra le altre, la sentenza n. 859/15, RGL. 48/2015), secondo l'interpretazione prevalente dell'art. 2112 c.c., in conformità alle direttive europee e all'interpretazione della Corte di Giustizia (di recente ribadita nella sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C- 458/12), *"ciò che deve conservarsi nell'entità oggetto di cessione (ed essere pertanto a questa preesistente) è la particolare conformazione del legante organizzativo, il nesso funzionale tra i fattori stabilmente orientati alla produzione di determinati beni o servizi, che possono anche non includere un substrato materiale significativo (come nelle ipotesi di imprese "leggere", il cui valore aggiunto è essenzialmente legato al particolare know how) ma devono essere obiettivamente idonei a svolgere l'attività economica in maniera autonoma, senza la necessità di apporti di altre strutture organizzative dell'impresa cedente pur se con possibili integrazioni eventuali da parte del cessionario. Al fine di accertare la sussistenza della preesistente entità economica funzionalmente autonoma, è necessario, quindi, procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi materiali e immateriali coinvolti dal trasferimento, che non devono assurgere nell'insieme ad una figura di "piccola impresa", ma essere tali da costituire, ex ante, un nucleo organizzato con modalità tali da assicurare un risultato produttivo obiettivamente apprezzabile. Ne discende che l'indagine deve essere estesa anche all'eventuale contratto di fornitura o appalto che sia stato stipulato dalle parti contestualmente alla cessione, dal quale possono emergere utili indici presuntivi circa l'effettivo grado di autonomia delle attività cedute (cfr. tra le ultime Cass. 15701/2015)".*

Nel medesimo senso si è pronunciata ulteriore condivisibile giurisprudenza di merito secondo la quale *"Nella cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi*

degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (cfr. Tribunale Roma, 23.6.2020, n. 3650).

Invero, l'analisi non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Il sistema normativo è infatti ben chiaro nel distinguere l'appalto (anche di servizi) dalla cessione di ramo d'azienda.

L'attuale sesto comma dell'art. 2112 c.c. ha introdotto un regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore (quello di cui all'art. 29 comma 2 del D.L.vo n. 276/2003, in virtù della modifica apportata dall'art. 9 comma 1 D.Lgs. 6.10.2004, n. 251) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, così manifestando come la consistenza del ramo d'azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto restino su due piani distinti. Il comma tre del citato art. 29 chiarisce inoltre che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, in tal modo nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d'appalto per la fornitura del servizio ceduto, si può configurare una cessione di ramo d'azienda solo quando al trasferimento del personale si accompagni quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio.

Dal punto di vista processuale, poi, incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'articolo 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (in tal senso, Cass. n. 4500/2016).

Ne deriva che, al di fuori di vicende circolatorie che abbiano i caratteri sopra enucleati, e quindi, per quanto interessa, in ogni caso in cui vengano trasferiti complessi di beni e attività non organizzate in rami "funzionalmente autonomi", non potrà darsi l'effetto traslativo automatico dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 2112 c.c. (con le garanzie in tal caso apprestate dal diritto dell'Unione e da quello interno di attuazione), ma i lavoratori saranno tutelati dai generali principi civilistici in materia di successione nel contratto, contenuti nell'art. 1406 c.c., giacché l'effetto successorio nei rapporti di lavoro non potrà prodursi se non con il consenso dei lavoratori medesimi.

Così ricostruita la disciplina di interesse, ritiene questo Giudice che la scissione di ramo d'azienda da ISGS a TERSIA sopra esaminata non abbia realizzato il trasferimento di un ramo d'azienda nel senso inteso dalla direttiva 2001/23 e dall'art. 2112 c.c.

Invero, innanzitutto, come sopra evidenziato, ISGS ha ceduto a TERSIA il ramo organizzato presso la DRC, con l'eccezione, peraltro, dell'ufficio "Supporto Tecnico Amministrativo", ossia quella struttura che, secondo lo stesso funzionigramma della DRC, aveva, prima della cessione, il compito, fra gli altri, di *"fornire supporto tecnico amministrativo alle strutture di recupero della Direzione"*.

Detto STA è rimasto presso la società cedente, è stato poi rinominato in Supporto Specialistico e Amministrativo e dopo la cessione ha continuato a svolgere le attività di supporto amministrativo e operativo inerente ai processi recuperatori, ossia la medesima attività svolta prima della cessione.

Va poi osservato come le attività di gestione dei crediti a sofferenza svolte dalla DRC di ISGS e oggetto della scissione parziale in favore di TERSIA (con esclusione del Supporto Tecnico Amministrativo) necessitassero, oltre che dell'apporto dei dipendenti addetti al servizio, anche di beni materiali, ma soprattutto immateriali, costituiti dagli applicativi (necessari al personale trasferito per svolgere la propria attività di recupero crediti) e dalle infrastrutture di *information technology*, essi rimasti, come pure è pacifico, nella esclusiva disponibilità di ISP.

Ne deriva allora, secondo i principi prima esposti, da un lato l'impossibilità di ritenere sufficiente, ai fini della qualificazione del ramo ceduto come funzionalmente autonomo, la sola autonoma organizzazione dei rapporti di lavoro (rispetto alla residua struttura della cedente), per essere determinante per lo svolgimento del servizio altro che le prestazioni dei lavoratori, dall'altro e di conseguenza l'accertamento dell'impossibilità del compendio ceduto di svolgere i servizi di gestione dei crediti a sofferenza esternalizzati in modo autonomo, e quindi a mezzo della sola frazione del complesso produttivo oggetto della cessione, per essere al contrario indispensabili integrazioni e addizioni successive, nella specie ad opera dei coevi contratti di servizio, contenenti non solo la regolamentazione dell'uso da parte di TERSIA S.p.a. (ora INTRUM ITALY S.p.a.) degli applicativi "proprietary" di ISP, ma altresì l'impegno di quest'ultima a fornire l'assistenza e la manutenzione su tali applicativi e, in particolare, il servizio di *help desk* già svolto, prima della scissione parziale del ramo d'azienda, dal STA e, successivamente, dalla WMA, costituita appositamente in ISP per svolgere le funzioni del STA, oltre che per rappresentare l'interfaccia di ISP con INTRUM ITALY S.p.a.

E a confermare il difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto vale la circostanza che tra le parti convenute siano stati stipulati contratti di locazione in virtù dei quali i dipendenti ceduti continuano ad operare in locali di proprietà della cedente.

Sotto diverso ed ulteriore aspetto va osservato che l'attività di recupero crediti svolta dai dipendenti della cessionaria INTRUM ITALY S.p.a., come visto, ha ad oggetto sia il c.d. portafoglio Savoy, sia il c.d. portafoglio Omega: le posizioni in sofferenza del primo sono state cedute da ISP non direttamente alla cessionaria TERSIA ma ad alla società veicolo Penelope che a sua volta ha sottoscritto un contratto di *service* con INTRUM ITALY S.p.a. (già Tersia) per la gestione e il recupero di detti crediti; le posizioni in sofferenza del c.d. portafoglio Omega sono state invece affidate direttamente da ISP a TERSIA, anche in questo caso, come detto, attraverso un contratto di *servicing*.

In ogni caso, per entrambi i portafogli lo svolgimento delle attività assegnate ai dipendenti ceduti richiede continui scambi e interazioni con altre funzioni della cedente ISP, la quale continua ad esercitare su detta attività di recupero una rilevante funzione di ingerenza (sotto forma di richieste di informazioni, rilascio di autorizzazioni e di supporto operativo) nella gestione delle posizioni affidate in *servicing* alla compagine cessionaria.

Deve pertanto ritenersi che il compendio oggetto della cessione da ISGS a TERSIA S.p.a. non costituisce un ramo d'azienda nel senso inteso dall'art. 2112 c.c., atteso che né prima né dopo la cessione aveva la capacità di fornire beni e servizi per il mercato in modo autonomo, senza le integrazioni rilevanti dei contratti di servizio stipulati, nonché del contratto quadro di *servicing*, per cui senza le procure di tale contratto, per quanto riguarda i crediti del portafoglio Omega (e parimenti per il portafoglio Penelope, ove sono state stipulate apposite procure), nessuna attività sarebbe possibile al ramo d'azienda ceduto.

E d'altronde, già all'interno di ISGS, la DRC non era una struttura autonoma, capace di proiettarsi sul mercato e di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, tanto che, per alcuni processi deliberativi, era necessario ricorrere ad autorizzazioni provenienti da strutture gerarchicamente sovraordinate.

In ogni caso, è emerso che il STA (ufficio non trasferito) era un ufficio c.d. "trasversale" della DRC e, dunque, fondamentale per il funzionamento della stessa, occupandosi non soltanto di questioni del personale, ma fornendo il servizio di sicurezza logica e procedendo al convenzionamento dei legali esterni, attività queste tuttora svolte in ISP dalla neo costituita WMA, senza il supporto e l'attività della quale, il mero ramo d'azienda ceduto, composto sostanzialmente solo dai lavoratori e dai pochi beni materiali quali i *computer* e le schede *sim* dei telefoni e qualche auto assegnata in uso, non potrebbe concretamente operare e né sarebbe in grado di provvedere ad uno scopo produttivo.

Tale circostanza appare particolarmente significativa ai fini della decisione, posto che l'art. 2112 cc consente la cessione di una "*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata*" e non anche di porzioni di attività di un limitato settore aziendale.

Quand'anche si volesse giungere a conclusioni diverse, e ritenere che possano esser oggetto di cessione anche uno o più segmenti di attività, non potrebbe comunque ravvisarsi nel caso di specie il concorrente requisito dell'autonoma funzionalità del ramo ceduto, individuato dalla giurisprudenza (cfr. tra le altre, Cass. n. 8757 del 15/04/2014 e n. n. 21697 del 13/10/2009) nella capacità di assicurare un risultato produttivo obiettivamente apprezzabile.

E' pacifico, infatti, che con il contratto di scissione parziale del ramo d'azienda organizzato presso ISGS nella struttura DRC e con l'eccezione dell'ufficio denominato Supporto Tecnico Amministrativo, oltre ai *personal computer* e ad alcune suppellettili di scarso valore e nessuna rilevanza ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. doc. 17 ricorrenti), non è stato trasferito alcun bene immobile né alcun bene immateriale (sistemi informatici e banche dati) e che i lavoratori ceduti hanno tutti continuato ad operare sugli stessi applicativi informatici, concessi in uso a INTRUM ITALY S.p.a. da ISP, utilizzando le medesime credenziali di accesso nonché le stesse procedure elaborate da ISP.

Gli applicativi informatici risultano, inoltre, essenziali allo svolgimento dell'attività di recupero crediti, contenendo tutti i riferimenti necessari ad individuare i crediti c.d. deteriorati (NPL) e consentendo l'accesso all'Anagrafe, alla Centrale Rischio, alle informazioni bancarie, ecc., tutti dati fondamentali per l'attività di gestione dei crediti a sofferenza.

Tali elementi sono sufficienti a dimostrare la carenza di un apprezzabile livello di autonomia organizzativa delle attività oggetto di cessione, non essendo stati trasferiti a INTRUM ITALY S.p.a. i beni e gli strumenti essenziali per assicurare lo svolgimento di un'autonoma attività, rimasti ad appannaggio esclusivo della cedente.

Appare in proposito irrilevante la deduzione difensiva delle parti convenute secondo la quale è normale che i *servicer* utilizzino gli applicativi della cedente, dovendosi osservare, in diritto, che laddove, come nella specie, la disponibilità di programmi informatici sia un elemento essenziale per l'erogazione dei servizi ceduti e dunque sia necessario per assicurare l'autonoma funzionalità economica dell'entità ceduta, *"ciò costituisce un limite intrinseco alla possibilità di procedere alla stessa cessione e non un argomento per giustificare, pur in assenza di tali elementi, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c."* (cfr. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 859/15, R.G. 48/2015, nella quale la Corte a fronte dell'accertata cessione di alcuni segmenti delle attività di *back-office* di un'azienda, privi delle procedure e degli applicativi software, rimasti nella titolarità della cedente e concessi contestualmente in uso alla cessionaria appaltatrice delle attività cedute, ha dichiarato l'illegittimità della cessione intervenuta tra le due società appellate, si veda anche la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7963/2013) .

Né vale osservare, come hanno fatto le convenute, che secondo alcune recenti pronunce della Suprema Corte anche un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e dotati di un particolare *know how* può costituire un autonomo ramo d'azienda, suscettibile di cessione (Cass. 21917/2013 e 15690/2009).

Si deve infatti ribadire che tale principio è stato enunciato nei casi di cessione di aziende nelle quali l'elemento personale costituiva la componente prevalente, mentre nella specie, come detto, pur essendo evidentemente rilevante la componente personale relativa ai dipendenti addetti al servizio di recupero crediti, appare, tuttavia, essenziale per l'attività di recupero crediti NPL l'utilizzo degli applicativi e dei *software* della cedente.

Come convincentemente rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 2080/21 del 29.3.2021, che si è pronunciata sulla medesima fattispecie qui affrontata, e che si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. :*"I servizi ceduti, pertanto, non consentono di qualificare come ramo autonomo la porzione dell'azienda ceduta, determinando al contrario il contratto di cessione uno smembramento di frazioni o porzioni non autosufficienti e non coordinate tra loro. Pertanto, l'operazione di trasferimento in esame si è venuta a configurare come un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali con altro soggetto, sostituzione tuttavia che sia la normativa comunitaria, sia la legislazione nazionale hanno inteso evitare.*

Sicché, in altre parole, un "ramo" d'azienda composto da personale che per proseguire il proprio lavoro ha dovuto e deve necessariamente fare riferimento a quanto rimasto presso la società cedente, non consente di qualificare come funzionalmente autonoma l'attività ceduta. E tutto ciò in violazione dell'art. 2112 c.c.

Deve infatti ribadirsi che per l'operatività di detta disposizione normativa il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perché

l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto".

Inoperante allora nella specie l'effetto di successione necessaria nei contratti e nei rapporti di lavoro previsto dall'art. 2112 c.c. la relazione trilaterale tra ISGS (ora confluita in ISP), INTRUM ITALY S.p.a. ed i lavoratori già addetti al compendio oggetto della vicenda traslativa, deve dirsi regolata, per quanto sopra esposto, dal diritto comune dei contratti e quindi dall'art. 1406 c.c.

Con la necessaria conseguenza che, mai consentita dai lavoratori ricorrenti la detta successione, essa deve dirsi inefficace in loro confronto ex art. 1406 c.c.

In conclusione, dunque, la cessione qui in esame – avendo riguardato solo il personale addetto a determinate, limitate attività, in assenza degli strumenti necessari per svolgerle in modo autonomo – ad avviso di questo giudice non appare integrare i presupposti di cui all'art. 2112 cc e, risolvendosi in una mera esternalizzazione di dipendenti, avrebbe potuto realizzarsi solo con il consenso di questi ultimi, come previsto dall'art. art. 1406 cc in tema di cessione del contratto.

Per tutto quanto sopra esposto, le domande dei ricorrenti devono trovare accoglimento, dichiarandosi l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo di azienda intervenuta tra INTESA SANPAOLO S.p.a. quale incorporante di INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a. ed INTRUM ITALY S.p.a., già TERSIA S.p.a., con conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti, ed INTESA SANPAOLO S.p.a. viene condannata al ripristino funzionale del rapporto di lavoro dei ricorrenti, fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore (indeterminato) e della complessità della vertenza e valutata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, la pluralità dei ricorrenti.

P.Q.M.

Visto l'art.429 c.p.c,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento di ramo d'azienda attuato tra INTESA SANPAOLO S.p.a. quale incorporante di INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a. ed INTRUM ITALY S.p.a., già TERSIA S.p.a., e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti e, per l'effetto,

Ordina a INTESA SANPAOLO S.p.a. di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro con tutti i ricorrenti fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico, adibendo gli stessi alle mansioni svolte prima della cessione o comunque a mansioni equivalenti al loro livello di inquadramento.

Condanna le parti convenute in solido fra loro a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida, in complessivi € 16.800,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pari ad € 259,00.

Così deciso in Torino, lì 14 maggio 2021

Il Giudice
dott. Lorenzo AUDISIO

